

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
LEO

**RISTORI *QUATER* E
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
DA COVID – 19**

CONTINUANO A RESTARE FUORI ADESIONI,
CONCILIAZIONI E MEDIAZIONI

di Leonardo Leo



SOMMARIO

- | | |
|--|---------------|
| 1. Premessa | PAG. 2 |
| 2. Sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento | PAG. 2 |
| 3. Sospensione dell'attività di notifica e pignoramenti nonché delle verifiche ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. | PAG. 2 |
| 4. Differimento termine ultimo per il pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata. | PAG. 3 |
| 5. Rateizzazioni. | PAG. 3 |
| 6. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione | PAG. 4 |
| 7. Considerazioni conclusive | PAG. 5 |

1. Premessa.

Con i Decreti-legge n. 125/2020 e 157/2020 (c.d. “Decreto Ristori *quater*”) il legislatore ha introdotto alcune misure urgenti in materia di riscossione, al fine di consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Pertanto, importanti modifiche sono state introdotte al fine di agevolare l'accesso alla rateazione.

Tali misure, tuttavia, non sono destinate alla totalità dei contribuenti in quanto restano fuori coloro che hanno debiti scaturenti da atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione. Per gli stessi, infatti, i predetti decreti, non hanno previsto alcuna sospensione dei versamenti.

In tal modo, dunque, il legislatore ha creato una forte disparità di trattamento tra contribuenti colpiti, in egual modo, dalla pandemia ancora in corso.

2. Sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento.

Sono sospesi fino al **31 dicembre 2020**, i **pagamenti** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati (in un'unica soluzione o a rate) entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **31 gennaio 2021**.

3. Sospensione dell'attività di notifica e pignoramenti nonché delle verifiche ex art. 48 bis del DPR. n. 602/1973.

Sono, altresì, sospese fino al **31 dicembre 2020**:

- le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Dl. Rilancio (ossia il 19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

- le **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a € 5.000,00.

4. Differimento termine ultimo per il pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata.

È stato differito al **1 marzo 2021** il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al **10 dicembre 2020** dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1 marzo 2021.

Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate in scadenza nell’anno 2021 e negli anni successivi, restano confermati sia i termini di pagamento riportati sulle comunicazioni già pervenute da parte di ADER, sia il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

5. Rateizzazioni.

I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima dell’8 marzo 2020, possono presentare, entro il **31 dicembre 2021**, una **nuova richiesta di dilazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, è stata inoltre elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al **31 dicembre 2021**, la **decadenza dai piani di rateizzazione** viene determinata nel caso di mancato pagamento di **10 rate**, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.

Dal 1 gennaio 2022 si ritorna alla decadenza con 5 rate non pagate e a € 60.000 quale limite entro il quale non occorre presentare documentazione che giustifichi la situazione di difficoltà.

Il beneficio della decadenza a 10 rate era stato esteso dal DL. Rilancio anche alle rateazioni in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Infine, per i contribuenti **decaduti dai benefici della “prima Rottamazione”** (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la **rateizzazione del pagamento** (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

6. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione.

Per quanto attiene ai versamenti dovuti a seguito di accertamenti con adesione, conciliazioni e mediazioni già sottoscritte alla data del 9 marzo 2020, l'art. 149, commi 1 e 2, del Dl. n. 34/2020 aveva introdotto la proroga degli stessi al 16 settembre 2020.

Tale termine, tuttavia, è rimasto escluso dall'ulteriore differimento prima al 15 ottobre e poi al 31 dicembre 2020.

Rientrano nella proroga al 16 settembre non tutti i versamenti bensì solo quelli che scadevano nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

La ristrettezza di tale periodo ha comportato che alcuni contribuenti (ossia coloro che avevano la rata in scadenza dall' 1 all'8 marzo 2020) non hanno beneficiato di alcuna sospensione (essendo le rate trimestrali).

Nella miglior ipotesi, comunque, considerato che si tratta di ipotesi di rateazioni trimestrali (adesione, conciliazione e mediazione) il beneficio si esauriva solo in riferimento ad una rata.

Si deve evidenziare che l'avvicinarsi della normativa che ha disposto il rinvio dei pagamenti (in riferimento agli atti in carico ad ADER) ha, tuttavia, generato inevitabile confusione.

Infatti, coloro che avevano sottoscritto un atto di adesione hanno pensato che la proroga al 15 ottobre si riferisse anche alla propria rateazione.

Ciò ha comportato l'inevitabile decadenza dal piano di rateazione.

Infatti, ex art. 15 ter DPR 602/73, è prevista la decadenza dalla rateazione se il contribuente non effettua il pagamento (col ravvedimento) della rata (successiva alla prima), entro il termine di scadenza della rata successiva.

Si pensi a chi aveva un piano di rateazione con la seconda rata al 31 marzo 2020.

Costui poteva pagare detta rata entro il 16 settembre (in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo), ma la terza rata (quella del 30 di giugno), non essendo compresa nel periodo di sospensione, avrebbe dovuto essere pagata, per evitare la decadenza, entro il 30 settembre 2020.

Ora, molti contribuenti, credendo che la sospensione al 15 ottobre riguardasse tutti gli atti emessi dalle agenzie fiscali, hanno ritenuto, in buona fede, di poter posticipare i pagamenti non sapendo, invece, che ciò avrebbe comportato la decadenza dalla rateazione (con l'ulteriore aggravio della sanzione pari al 45% sulle residue somme da versare e degli interessi).

Il tutto diventa ancora più complicato se si pensa che taluni hanno ritenuto che anche la proroga al 31 dicembre 2020 sia applicabile a tutti i versamenti.

7. Considerazioni conclusive.

Il quadro appena rappresentato dimostra come il legislatore italiano abbia ritenuto che il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti *“la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”* e non anche su altri termini di versamento (quali quelli derivanti, ad esempio, da atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione).

Ciò significa, a meno di non pensare ad una svista, che il legislatore abbia inteso tutelare maggiormente colui che, ad esempio, era destinatario di una cartella di pagamento e non colui che, sottoscrivendo un atto di adesione/conciliazione/mediazione ha dimostrato la volontà di sanare la propria posizione.

Ci si augura che il legislatore ponga rimedio nel più breve tempo possibile (introducendo una norma, in sanatoria, che allinei la sospensione degli atti *de quibus* alla sospensione degli atti affidati all'agente della riscossione così “sanando” le decadenze intervenute), prima che ciò pregiudichi irrimediabilmente delle situazioni già di per sé gravi.

Lecce, 16 dicembre 2020

Studio Legale Tributario Leo

Avv. Leonardo Leo

Avv. Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

www.studiotributarioleo.it - info@studiotributarioleo.it